SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1030-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 novembre

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2792)

d'iniziativa del senatore GRONCHI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 dicembre 1965

Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni a lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno finanziario 1965

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_ 2 _

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966 si provvederà mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.